



ASL Roma 1

N. 0123125 del 23/11/2016 - Interno



05809120160123125101



UOC Gestione Risorse Umane ex ASL RM A
UOC Gestione del Personale ex ASL RM E

Prot. n. _____ del _____

REGOLAMENTO " DIRITTO ALLO STUDIO " PER IL PERSONALE DEL COMPARTO ASL ROMA 1

**Art. 22 del C.C.N.L. del 20.09.2001 Integrativo del CCNL
del Personale del Comparto Sanità del 07.04.1999**

- SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 31/12/2016 -

L'art. 22 del CCNL integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità, stipulato il 7 aprile 1999 e sottoscritto in data 20 settembre 2001, disciplina, in dettaglio, la "concessione" degli appositi permessi retribuiti, nella misura di 150 ore individuali, per ciascun anno e nel limite del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato.

Nel merito si ritiene utile, preliminarmente, rammentare e sottolineare che:

1) - il comma 2 del predetto articolo, così espressamente recita:

"I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami. Nell'ambito della contrattazione integrativa potranno essere previste ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale per il conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall'Unione Europea anche finalizzati alla acquisizione di specifica professionalità ovvero, infine, corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui al comma 4".

2) - i commi 8, 9 e 10 poi, prevedono che *"Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente concordata con l'azienda, l'attestato degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.*

9. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l'esercizio di un tirocinio, l'amministrazione potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso.

10. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 21, comma 1, primo alinea del CCNL del 1 settembre 1995"

I permessi straordinari retribuiti possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi indicati dalla stessa clausola in orari coincidenti con quelli di servizio e non per le necessità connesse all'esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari, come ad esempio, i colloqui con i

docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria ecc... (in tal senso si è espressa l'ARAN Quesito 900 – 15D6 e la Corte di Cassazione Civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 10344 del 22/04/2008).

Il comma 7, infatti, richiede, pena la considerazione dell'assenza come ingiustificata, la presentazione, al termine dei corsi, di attestato di partecipazione e degli esami sostenuti, ancorché con esito negativo, mostrando di collegare i permessi ad impegni di studio richiedenti la presenza del dipendente, in orario di servizio, presso la struttura formativa.

Conferma tale interpretazione anche il successivo comma 8 dello stesso articolo, che, per sostenere gli esami, consente di utilizzare il diverso istituto di cui all'art. 21, comma 1, primo alinea del CCNL del 1 settembre 1995.

Per le attività connesse allo studio ma escluse dalla fruizione dei permessi il comma 3 prevede l'obbligo dell'Azienda di assegnare turni di lavoro tali da agevolare *"la frequenza ai corsi"* e *"la preparazione agli esami"* (inclusa la preparazione della tesi di laurea), escludendo, altresì, l'obbligo del dipendente di eseguire prestazioni di lavoro straordinario, ovvero nei giorni festivi o di riposo settimanale.

Per la fruizione dei permessi è necessario presentare all'Azienda la certificazione mensile e/o a fine corso, che dovrà indicare le ore effettivamente seguite dal lavoratore-studente.

Nel caso di mancata presentazione della certificazione, i permessi già fruiti verranno imputati ad aspettativa per motivi personali non retribuita e, nei casi più gravi, la violazione verrà sanzionata da provvedimenti disciplinari in applicazione dell'art. 55 e segg.ti del D. Lgs.vo n. 165/2001, così come modificato dal D. Lgs.vo n. 150/2009.

Di conseguenza, il dipendente cui è stato riconosciuto il diritto a fruire dei permessi retribuiti in parola (previa selezione e atto formale dell'Azienda) dovrà sottoporre la propria istanza, in primo luogo, al Responsabile della Struttura di afferenza, corredata della necessaria documentazione e di un piano di utilizzo dei permessi nel corso dell'anno solare. L'istanza dovrà essere inoltrata all'Ufficio Rilevazioni Presenze che provvederà ad asseverare il permesso previa verifica della situazione autorizzativa complessiva, in relazione al contingente massimo formalmente autorizzato dall'Azienda in base ai criteri della disciplina negoziale sopra più volte richiamata.

Per gli iscritti ai corsi erogati dalle università telematiche, il riconoscimento dei permessi sarà subordinato alla presentazione della documentazione relativa all'iscrizione, agli esami sostenuti, alla partecipazione del dipendente alle lezioni, perentoriamente durante l'orario di lavoro.

Il riconoscimento dei permessi retribuiti per motivi di studio, pertanto, potrà avvenire solo ed esclusivamente se le giornate e gli orari dei corsi siano coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative e presentando una certificazione rilasciata dall'università telematica, in merito all'avvenuto collegamento all'università telematica durante l'orario di lavoro, con conseguente assunzione di responsabilità di quest'ultima, che attesti che il dipendente può seguire le lezioni solo in quel determinato orario.

Con il termine lezioni devono intendersi anche le chat e le aule virtuali fissate dai Tutor.

Si coglie l'occasione, ancora una volta, per porre l'accento sulla circostanza che l'art. 6 della Legge 4 marzo 2009, n. 15 (c.d. legge *"Brunetta"*) rafforza il principio di responsabilità della Dirigenza in relazione ai poteri datoriali avuto riguardo a specifiche ipotesi di responsabilità (dirigenziale/disciplinare) nei casi di *"omessa vigilanza sulla effettiva produttività delle risorse umane assegnate e sull'efficienza delle relative strutture"* e di mancato avvio del procedimento disciplinare *"nei confronti dei dipendenti, nei casi in cui sarebbe stato dovuto"*.

Si sottolinea che la concessione dei *"permessi straordinari retribuiti"* in parola in assenza dei presupposti legali e/o contrattuali sopra ampiamente descritti, determinano responsabilità dirigenziale/disciplinare nonché responsabilità erariale in capo al dirigente che li ha consentiti.

Infine si rende noto che il predetto Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 12 del 7 ottobre 2011 sopra citata, nel fornire alcuni chiarimenti in merito ai permessi ed ai congedi per motivi di studio richiesti da parte del personale delle Pubbliche Amministrazioni, ha evidenziato che la disciplina deve sempre temperare un equilibrio tra le esigenze amministrative ed il diritto allo studio.

I dipendenti di ruolo del Comparto Sanità della A.S.L. ROMA 1 che intendono usufruire del diritto allo studio, di cui al predetto art. 22, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 20.09.2001, Integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità del 07.04.1999, nella forma di permessi straordinari retribuiti durante l'anno 2017 (anno scolastico - accademico 2016/2017), dovranno far pervenire, al Protocollo Generale dell'ASL Roma 1 con sede a Borgo S. Spirito 3 - 00193 Roma - indirizzata alla U.O.C. Gestione Risorse Umane ex ASL RM A ed alla UOC Gestione del personale ex ASL RM E - apposita domanda secondo il modello di cui all'Allegato 1, entro e non oltre il 31/12/2016.

La domanda, compilata sull'allegato modulo dovrà essere corredata del certificato di iscrizione e/o copia del bollettino di pagamento della rata di iscrizione (comma 8, art. 22, CCNL Integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità del 07.04.1999) (All.n. 1).

La mancata presentazione del certificato di iscrizione e/o copia del bollettino di pagamento della rata di iscrizione, comporterà *l'esclusione dalla fruizione del diritto allo studi.*

Per la concessione dei singoli permessi, da parte dei Dirigenti Resp.li delle strutture di appartenenza, i dipendenti interessati dovranno presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi:


- l'attestato di partecipazione agli esami stessi o altra idonea documentazione preventivamente concordata con l'azienda;
- l'attestato degli esami sostenuti, anche se con esito negativo.

In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati verranno considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi di orario straordinario già effettuato.

Per sostenere gli esami il dipendente, in alternativa ai permessi di cui trattasi può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 21, comma 1, primo alinea del CCNL del 1 settembre 1995.

L'Amministrazione provvederà, con apposita determinazione dirigenziale, ad autorizzare i dipendenti aventi diritto a fruire dei permessi retribuiti per motivi di studio fino ad un massimo di 150 ore. Intervenuta tale autorizzazione, i dipendenti interessati potranno avanzare richieste di fruizione dei permessi al Dirigente Responsabile della struttura di appartenenza.

IL DIRETTORE
UOC RISORSE UMANE ex ASL ROMA/E
Dott.ssa MARIA NOVELLA SANTO



IL DIRETTORE
UOC RISORSE UMANE ex ASL ROMA/A
Dott. VALERIO PREMOLI





SISTEMI SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

Allegato 1

Alla UOC RISORSE UMANE ex ASL ROMA/A
Alla UOC RISORSE UMANE ex ASL ROMA/E
Borgo S. Spirito, n. 3
00193 Roma

Oggetto:	AUTORIZZAZIONE PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 2017.
----------	---

Il sottoscritt _____

nat. il _____ a _____, matr. _____

in qualità di dipendente della A.S.L. Roma 1, a tempo indeterminato, ed in servizio presso _____

_____ tel. _____ cell _____

profilo prof.le di _____ e a rapporto di lavoro:

Tempo Pieno;

Part-time con percentuale del _____% e con la seguente articolazione oraria:

Per un totale di n. _____ ore settimanali

Preso atto dell'Avviso Aziendale del Diritto allo Studio anno 2017

CHIEDE

di poter beneficiare del diritto allo studio di cui art. 22, C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. del Comparto Sanità del 20.09.2001, per l'anno 2017, per la frequenza del corso di _____

presso _____

di cui allega il certificato di iscrizione ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Consapevole delle responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, nonché delle sanzioni penali in cui può incorrere per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dichiara sotto la propria responsabilità:

che la durata legale del corso di studio è di anni _____ e di essere:

1. iscritto all'anno accademico 2016/2017 presso la Facoltà / Scuola _____

_____ al _____° anno del

corso di diploma di laurea / diploma istruzione secondaria di II grado
_____;

2. di aver optato con l'università per il regime parziale e che la durata del corso di studio è di anni _____ e di essere:
3. di non aver mai usufruito dei permessi per il diritto allo studio per la stessa tipologia di corso;
4. di avere usufruito dei permessi per il diritto allo studio per il medesimo corso negli anni :

<input type="checkbox"/> 2000	<input type="checkbox"/> 2003	<input type="checkbox"/> 2006	<input type="checkbox"/> 2009	<input type="checkbox"/> 2012	<input type="checkbox"/> 2015
<input type="checkbox"/> 2001	<input type="checkbox"/> 2004	<input type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> 2010	<input type="checkbox"/> 2013	<input type="checkbox"/> 2016
<input type="checkbox"/> 2002	<input type="checkbox"/> 2005	<input type="checkbox"/> 2008	<input type="checkbox"/> 2011	<input type="checkbox"/> 2014	
5. di essere a conoscenza che la fruizione dei permessi potrà avvenire soltanto qualora sussista coincidenza tra l'orario di svolgimento delle lezioni e l'orario di servizio;
6. di essere consapevole che la mancata presentazione della documentazione attestante l'avvenuta iscrizione al corso di scuola prescelto, da allegare alla domanda di iscrizione, costituirà motivo di esclusione dalla fruizione del diritto allo studio.
7. di essere consapevole che in caso di rapporto di lavoro a part -time le 150 ore non spettano per intero ma riproporzionate in base alla prestazione lavorativa.

Il/la sottoscritto/a , ai sensi della Legge n.675/96 e s.m.i., autorizza l'Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo ai fini istituzionali e necessari per l'espletamento del procedimento di cui alla presente domanda.

Data _____ firma _____